

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 17 GIU. 2013

OGGETTO: Sig. Minutillo Antonio - Riliquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista deliberazione di Giunta n. 167 del 13 settembre 2012 di ratifica della determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 1° settembre 2012;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la nota prot. 51466 del 23 dicembre 2010 relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 1° aprile 2011, per dimissioni volontarie del dipendente Sig. Antonio Minutillo, collocato nel ruolo organico dell'Ente camerale con determinazione presidenziale n.107/P del 19/10/1982 e con qualifica iniziale di "agente tecnico" in prova nella carriera ausiliaria ex III livello dal 01/07/1983;
- Rilevato che il Sig. Antonio Minutillo ha prestato ininterrottamente servizio nel ruolo organico della C.C.I.A.A. di Bari dal 01/07/1983 e fino al 31/03/2011;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica - per il periodo di servizio prestato dal 01/07/1983 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita *"All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13ª mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere"*;
- Letta la circolare INPDAP n.17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;
- Visto il C.C.N.L. 31/07/2009 del personale non dirigente del comparto "Regioni-Autonomie locali" biennio economico 2008/2009 (G.U. n.199 del 28/08/2009);
- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della "retribuzione - parametro" di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all'anzianità;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Considerato che l'art.12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2011, di computare i trattamenti di fine servizio dei dipendenti camerali secondo le regole di cui all'art.2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento, ferma restando l'indennità di anzianità maturata fino a questa data;

- Rilevato che, in applicazione dell'art.77 comma 2 del D.I. 12.07.1982, in vigore fino alla data del 31.12.2010, nonché del summenzionato art.12 comma 10 D.L. 78/2010, valevole a partire dal 01.01.2011, il trattamento di fine servizio dell'ex-dipendente Sig. Antonio Minutillo è stato così definito (det. del Segretario Generale n.84 del 20.06.2011):

1) **Indennità di anzianità**, maturata dal 01.07.1983 al 31.12.2010 (27 anni e 6 mesi, arrotondati per difetto a 27), assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art.2 del C.C.N.L. 31.07.2009 relativa all'inquadramento nella categoria B1, posizione economica B6 (stipendio tabellare € 1.437,06, retribuzione individuale di anzianità € 82,63, progressione economica € 158,24 e tredicesima mensilità), moltiplicata per gli anni di servizio prestati, per un totale di € 49.574,43, comprensivo di IVC;

2) **Trattamento di fine rapporto**, per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio al 31 marzo 2011, della somma di € 380,62;

- Preso atto che con Sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, la summenzionata modalità di calcolo introdotta dall'art.12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122 è stata dichiarata incostituzionale;

- Visto l'art.1 del D.L. 29 ottobre 2012 n.185, così come riproposto dall'art.1 comma 98 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), che ha dato attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale e che così recita "*Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'art. 12 comma 10 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12 comma 10 (omissis).*", ripristinando, quindi, il previgente sistema di trattamento di fine servizio dell'indennità di anzianità;

- Considerato altresì che con determinazione del Segretario Generale n.135 del 13/07/2012 al Sig. Antonio Minutillo, già inquadrato nella categoria B1 posizione economica B6, è stata attribuita la nuova posizione economica di sviluppo B7, con decorrenza dal 01/01/2010 e che pertanto, per effetto del nuovo inquadramento la retribuzione del Sig. Minutillo è così rideterminata: stipendio tabellare € 1.437,06, retribuzione individuale di anzianità € 82,63, progressione economica € 219,47;

- Rilevato che per effetto dell'inquadramento derivante dalla nuova posizione economica attribuita (B7), nonché per l'esito della succitata sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, l'indennità di anzianità maturata dal Sig. Minutillo Antonio viene rideterminata sulla base dell'anzianità di servizio dal 01/07/1983 al 31/03/2011 per un totale di anni 27 e mesi nove, che si arrotondano ad anni 28, per un ammontare complessivo, escluso IVC, di € 52.905,16;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Accertato che con determinazione del Vice Segretario Generale Vicario n.84 del 20 giugno 2011 si è provveduto a liquidare in favore del Sig. Minutillo Antonio le somme di € 49.574,43 a titolo di indennità di anzianità (calcolata su 27 anni di servizio) e di € 380,62 a titolo di trattamento di fine rapporto (per il periodo 01/01/2011-31/03/2011) per un totale di € 49.955,05 e che pertanto, a fronte dell'indennità di anzianità rideterminata in € 52.905,16, deve essergli corrisposta la somma residua di € 2.950,11;

- Accertato che nel Bilancio di Esercizio 2012, risulta accantonata la somma € 1.804,68 a parziale copertura dell'indennità di anzianità residua spettante all'interessato e che pertanto occorrerà provvedere alla integrazione delle risorse in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2013 per l'importo di € 1.145,43;

- Visto l'unito prospetto di calcolo (all. A);

- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;

- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio Trattamento Economico,




determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di rideterminare l'indennità di anzianità dell'ex dipendente Sig. Minutillo Antonio per l'importo complessivo di € 52.905,16 al lordo dell'I.R.P.E.F., determinato secondo quanto disposto dall'art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari dal 01/07/1983 al 31/03/2011 e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio, come si evince dall'allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento;

2) di corrispondere l'importo di € 2.950,11 al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., secondo il termine di pagamento disposto D.L. 29 ottobre 2012 n.185, così come riproposto dall'art.1 comma 98 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), quale differenza tra la somma già corrisposta con det. n. 84 del 20.06.2011 in sede di prima liquidazione (€ 49.955,05) e l'ammontare complessivo dell'indennità di anzianità rideterminata (€ 52.905,16), utilizzando per i suddetti importi il conto patrimoniale n. 230000 "trattamento di fine rapporto" per la somma di € 1.804,68, previo accantonamento della somma di € 1.145,43 sul conto 323000, centro di costo B001;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio Bilancio.

Il Segretario Generale f.f.
(dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
B A R I

Allegato A) alla Determinazione n.132 del 17.6.2013

MINUTILLO ANTONIO
Categoria B - posizione economica B 7

Indennità di anzianità

Applicazione art. 77 del Regolamento Tipo per il personale delle C.C.I.A.A.
approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982

<u>Periodi di servizio:</u>	Anni	Mesi	Giorni
servizio di ruolo dal 01/07/1983 al 31/03/2011	27	9	0

che si arrotondano ad anni ..28..

**Trattamento economico mensile - C.C.N.L. 31.07.2009 -
biennio economico 2008/2009**

Stipendio tabellare iniziale categoria B1	€ 1.437,06
Valore posizione economica B7	€ 219,47
Retribuzione individuale di anzianità	€ 82,63
Totale retribuzione mensile utile	€ 1.739,16

rateo tredicesima mensilità $\frac{1.739,16}{12}$ € 144,93

Indennità specifica mensile (art.8 C.C.N.L. 09,05,2006) € 5,38

BASE ANNUA DI CALCOLO € 1.889,47

Indennità di anzianità ex art,77 D.l. 12/07/1982 su 28 anni
 $1.889,47 \times 28$

Indennità di anzianità spettante per effetto del D.L.
185/2012 e per progressione economica

€ 52.905,16

Indennità di anzianità quantificata con Det. n.84 del 20/06/2011

Indennità di anzianità maturata dal 01/07/1983 al 31/12/2010	€ 49.574,43
Trattamento di fine rapporto maturato dal 01/01/2011 al 31/03/2011	€ 380,62
	€ 49.955,05

DIFFERENZA DA LIQUIDARE

(52.905,16 - 49.955,05)

€ 2.950,11

IL CAPO SERVIZIO
dot.ssa Lucia PEPE

